

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E  
SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE NELL'AMBITO DEI SETTORI  
SPECIALI DELLA SOCIETA' TPER SPA**

**PREMESSA**

TPER S.p.A. è società a intero capitale pubblico, costituita in seguito alla fusione tra Fer Trasporti s.r.l. e ATC Trasporti spa efficace dal 1/2/2012, avente ad oggetto l'esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, delle attività inerenti alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità e, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo, nonché l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente.

Alla luce della natura di **Impresa Pubblica** di TPER operante nei settori cd. Speciali (conformemente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria sentenza n. 16/2011) è tenuta ad applicare esclusivamente la disciplina di cui alla parte III del D.Lgs. n. 163/2006 (di seguito anche "Codice") per acquisire lavori beni e servizi che risultino funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 210 dello stesso Decreto.

Il presente regolamento disciplina in specifico, secondo quanto previsto e consentito dall'art. 238 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, le modalità di acquisizione presso terzi di lavori, forniture e servizi funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 210 del Codice e il cui importo stimato risulti inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indicate dall'art. 215 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il presente regolamento è adottato anche tenuto conto del regolamento tipo per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria adottato da ASSTRA e tenuto conto altresì della determinazione dell'AVCP n. 2 del 6 aprile 2011.

## **TITOLO I**

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea della società TPER SpA, ai sensi dell'art. 238 comma 7 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

L'aggiudicazione degli appalti affidati per scopi diversi da quelli strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale rimane assoggettata alla normativa di diritto privato, salva l'applicabilità del presente Regolamento a seguito di apposita determinazione del Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale, a seconda dell'importo stimato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di ordini di fornitura e contratti di appalto di lavori, servizi e forniture da cui derivano impegni di spesa.

Il presente Regolamento può essere utilizzato anche per i cd. Contratti attivi, da cui deriva una previsione di ricavo.

Il presente Regolamento non si applica comunque:

- ad appalti che siano esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, conformemente a quanto richiamato nell'art. 215 del D.Lgs. n. 163/2006;
- alle concessioni di lavori e servizi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 163/2006;
- agli appalti di cui all'art. 218 del D.Lgs. n. 163/2006;
- agli appalti di servizi elencati dall'Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006;
- agli appalti riservati di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006;
- ai servizi di autotrasporto mediante autobus, secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le previsioni del presente Regolamento non si applicano inoltre per i seguenti impegni di spesa, per i quali è facoltà di Tper prescindere da qualsiasi confronto concorrenziale:

1. acquisto di libri, riviste, giornali, abbonamenti a periodici di informazione;
2. spese per corsi di formazione/aggiornamento del personale, ivi comprese quelle per la partecipazione a convegni e seminari;
3. spese per viaggi e trasferte;

4. acquisto di spazi promozionali su giornali, riviste, radio televisioni o siti web per l'acquisto di spazi necessari per la pubblicazione di bandi di gare o di concorsi;
5. pagamento di imposte e tasse in genere (quali valori bollati, vidimazione libri e registri, compenso su ruolo servizio di riscossione, raccolta rifiuti solidi urbani, tasse di circolazione dei veicoli etc.);
6. pagamento di diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, passi carrabili, visure presso pubblici registri, licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, licenze di esercizio depositi, officine e uffici, tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, autorizzazioni per lo scarico in pubbliche fognature etc. ;
7. spese postali e telegrafiche;
8. spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale;
9. pagamento di multe e ammende, salva rivalsa nei confronti degli effettivi responsabili.

## **Art. 2 – Normativa di riferimento e definizioni**

Nel presente Regolamento si intende per :

- *Codice*: il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e d integrazioni.

- *Regolamento Attuativo*: D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010

Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 ed all'art 14 (contratti misti) del Codice.

Si applicano le norme richiamate dall'art. 206 del Codice.

Resta salva la facoltà di applicare, nel rispetto del principio di proporzionalità, altre disposizioni della parte II del Codice, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 206.

## **Art. 3 Principi generali**

I principi che regolano le azioni e le attività di TPER SpA, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto dei principi del Trattato CE di libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, della parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza.

La pubblicità degli avvisi di gara e l'informazione sull'esito della procedura devono essere garantite.

I concorrenti devono essere informati della circostanza che TPER ha adottato il Codice Etico e il modello organizzativo di gestione ex D. Lgs. 231/01 e ne devono accettare le regole.

Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.

Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse di TPER all'adempimento.

Al contempo, le procedure, le azioni e le attività dovranno conformarsi ai principi di economicità, efficacia, ed efficienza, con l'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, e pertanto le procedure saranno improntate a criteri di snellezza nei processi di acquisto.

#### **Art. 4 Soglie e metodo di calcolo del valore stimato dell'affidamento**

Le soglie di rilevanza comunitaria risultano attualmente pari o superiori, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e compresi gli oneri di sicurezza, a Euro 5.000.000,00= per i lavori e a Euro 400.000,00 per servizi e forniture.

Il riferimento al valore delle predette soglie, per quanto di rilievo ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si deve intendere aggiornato in modo automatico ad ogni eventuale variazione dei rispettivi importi.

Il valore dell'appalto da stipulare è calcolato considerando l'importo massimo di spesa stimato, compresa qualsiasi forma di opzione, rinnovo o premio previsti in favore degli appaltatori.

Per gli appalti di durata pluriennale, si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

In ipotesi di suddivisione per lotti, occorre considerare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti.

Per gli appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore da porre a base di gara è ottenuto moltiplicando il valore mensile per quarantotto.

Per quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 5 Soglie per le procedure di gara e per le procedure mediante cottimo fiduciario**

Le procedure di gara di cui al successivo Titolo II del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo superiore ad Euro 500.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
- b) Servizi di importo superiore ad Euro 200.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
- c) Forniture di importo superiore ad Euro 200.000,00 e fino alla soglia comunitaria.

Al di sotto di tali soglie si applicano le procedure mediante cottimo fiduciario di cui al successivo Titolo III.

Resta salva la possibilità di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture in analogia a quanto previsto per i settori ordinari dall'art. 125 del Codice, per l'importo attualmente stabilito fino a Euro 40.000,00.

#### **Art. 6 Divieto di artificioso frazionamento**

Il valore di un appalto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere la disciplina prevista dalla parte III del Codice per gli affidamenti sopra soglia comunitaria.

Analogamente, salvo comprovate e motivate esigenze nonché per l'approvvigionamento di beni o servizi necessari al funzionamento di TPER i cui prezzi sul mercato siano soggetti a una costante fluttuazione, non sono consentiti affidamenti per periodi inferiori all'anno di servizi o forniture aventi carattere continuativo.

### **TITOLO II PROCEDURE DI GARA SOTTO SOGLIA**

#### **Art. 7 Poteri relativi alle procedure di scelta del contraente**

Per contratti di lavori, servizi e forniture d'importo stimato fino a Euro 1.000.000,00 l'autorizzazione all'avvio delle procedure di scelta del contraente spetta al Direttore Generale, con facoltà di delega al compimento di atti specifici.

Per contratti di lavori, servizi e forniture d'importo stimato fra Euro 1.000.000,00 e la soglia comunitaria, l'autorizzazione all'avvio delle procedure di scelta del contraente spetta al Consiglio di

Amministrazione, che potrà delegare al Direttore Generale l'incarico di effettuare tutte le successive fasi, ivi compresa l'aggiudicazione definitiva e l'autorizzazione alla stipula del contratto. Spetta in ogni caso al Responsabile della Funzione Acquisti designare l'incaricato alla verifica delle domande di partecipazione nella fase di prequalifica delle Imprese nelle procedure ristrette e in quelle negoziate.

Spetta al Direttore Generale, per contratti di lavori, servizi e forniture d'importo stimato fino a Euro 1.000.000,00, salvo delega del Consiglio di Amministrazione per importi superiori, la nomina della Commissione di Gara, su proposta del Responsabile della Funzione Acquisti o del Dirigente interessato all'acquisizione del lavoro, fornitura o servizio. Spettano altresì al Direttore Generale l'approvazione degli atti della Commissione di gara e l'aggiudicazione definitiva.

Il Direttore Generale decide con provvedimento.

#### **Art. 8 Responsabile del contratto**

1. Le funzioni di responsabile del contratto sono di norma attribuite ai responsabili delle funzioni interessate all'acquisizione del lavoro, servizio o fornitura, ciascuno per la parte di competenza. In particolare, il responsabile dell'esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.

Nell'ambito della gestione dei contratti i responsabili delle funzioni interessate hanno l'obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi.

#### **Art. 9 Procedure di gara – Requisiti di partecipazione - Criteri di aggiudicazione**

Le gare sotto soglia saranno curate dalla Funzione Acquisti.

I singoli atti di gara dovranno dare evidenza della tipologia di procedura adottata e del criterio di aggiudicazione scelto.

I termini entro i quali il concorrente è chiamato a presentare la propria domanda di partecipazione nelle procedure ristrette e in quelle negoziate, nonché il termine entro il quale il concorrente è chiamato a presentare offerta nelle procedure aperte saranno fissati di volta in volta avuto riguardo alla natura e alla complessità dell'appalto.

I requisiti di partecipazione saranno determinati avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 230 del Codice.

Nelle procedure negoziate, gli atti di gara dovranno indicare la presenza di eventuali fasi di rilancio e trattativa diretta, sia sotto il profilo tecnico che economico, specificando, preferibilmente, in via preventiva il numero di concorrenti, tra quelli che abbiano presentato le offerte migliori, con i quali avverrà la negoziazione finale.

La procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando è consentita nei casi previsti dall'art. 221 del D.Lgs. n. 163/2006, il ricorrere dei quali deve essere attestato con specifico provvedimento del Direttore Generale.

In ipotesi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o la lettera d'invito dovrà indicare i criteri alla stregua dei quali saranno valutate le offerte, e i punteggi massimi attribuibili e gli eventuali sub - criteri, sub - pesi o sub - punteggi cui dovrà attenersi la Commissione giudicatrice nella propria valutazione; resta ferma la possibilità di determinare soglie minime di punteggio dell'offerta tecnica al di sotto delle quali le offerte non sono ritenute idonee all'aggiudicazione.

Le operazioni di gara saranno svolte da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale secondo quanto previsto dall'art. 7 in numero dispari fino a un massimo di cinque componenti.

Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina della Commissione giudicatrice avverrà successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; nel provvedimento di nomina si dovrà dar conto delle competenze specifiche dei membri.

Ogni seduta della Commissione di gara deve essere garantita da adeguata pubblicità riguardo alla verifica dell'integrità dei plichi nonché all'apertura della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche e delle offerte economiche .

I lavori della Commissione di gara si svolgeranno in sedute riservate solo durante la valutazione delle offerte tecniche.

Le riunioni della Commissione di gara dovranno essere documentate tramite apposito verbale nel quale, qualora la procedura si svolga in più riunioni, dovranno essere specificate le cautele adottate in corso di gara per la custodia dei plichi degli offerenti.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 12. in tema di anomalia delle offerte, in esito all'apertura delle offerte economiche, la Commissione di gara in seduta pubblica provvederà a stilare la graduatoria finale e a individuare l'aggiudicatario provvisorio.

L'atto di aggiudicazione provvisoria è costituito dal verbale della Commissione di gara che individua la migliore offerta complessiva.

#### **Art. 10 Regimi di pubblicità**

I regimi di pubblicità sono distinti in relazione agli importi dei singoli affidamenti.

Per lavori d'importo superiore a Euro 500.000,00 e fino a Euro 2.500.000,00 il bando sarà pubblicato sul sito informatico di TPER e sul Sitar Emilia Romagna.

Per lavori d'importo pari o superiore a Euro 2.500.000,00 e fino al raggiungimento della soglia comunitaria il bando sarà pubblicato sul sito informatico di TPER, sul Sitar Emilia Romagna, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nell'apposta sezione dedicata ai Contratti Pubblici e, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale.

Per servizi e forniture di valore superiore a Euro 200.000,00 e fino al raggiungimento della soglia comunitaria il bando sarà pubblicato sul sito informatico di TPER e sul Sitar Emilia Romagna.

L'avviso relativo alla formazione di eventuali Elenchi di Fornitori di cui al successivo art. 15 sarà pubblicato sul sito informatico di Tper.

#### **Art. 11 Aggiudicazione – Stipula del contratto o emissione di ordine**

Se non diversamente prescritto dal bando di gara, si procede ad aggiudicazione anche nel caso in cui risulti ammessa una sola offerta valida.

Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta, salvo diversa previsione degli atti di gara, si procede mediante sorteggio.

Una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipula, nella forma della scrittura privata, del contratto o, avuto riguardo alla natura del contratto e alle circostanze, alla sola emissione di un ordine di fornitura. L'ordine dovrà, comunque, contenere la descrizione

dell'oggetto del contratto, i termini di esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, i termini e le modalità di pagamento ed i riferimenti al Codice Etico e al modello organizzativo di gestione ex D. Lgs. 231/01.

#### **Art. 12 Anomalia delle offerte**

La valutazione sulla necessità di sottoporre una o più offerte alla verifica di anomalia spetta, in primo luogo, alla Commissione di gara.

Qualora vi sia una pluralità di offerte da sottoporre a verifica, esse saranno esaminate contemporaneamente dalla Commissione di gara e la formazione della graduatoria finale oltre che l'aggiudicazione provvisoria seguiranno la conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia; qualora l'offerta sospettata di anomalia sia solo quella dell'aggiudicatario provvisorio, sarà comunque formata la graduatoria finale e la verifica di anomalia precederà il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Le giustificazioni saranno richieste per iscritto, assegnando all'offerente un termine non inferiore a 8 giorni; ulteriori precisazioni saranno richieste sempre in forma scritta, assegnando un termine non inferiore a tre giorni lavorativi.

Qualora persista il sospetto di anomalia, l'offerente è convocato presso la sede di TPER, con preavviso non inferiore a 3 giorni lavorativi, per un contraddittorio conclusivo.

Qualora l'offerente non si presenti alla data stabilita senza addurre un giustificato e documentato motivo, si prescindere dalla sua audizione.

Fatto salvo quanto sopra, il Direttore Generale o suo delegato all'atto dell'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, può sempre richiedere alla Commissione di gara che venga compiuta l'analisi della congruità dell'offerta aggiudicataria o di altre offerte: in tale ipotesi l'eventuale approvazione dell'aggiudicazione provvisoria avverrà una volta concluso il sub procedimento di verifica dell'anomalia.

E' consentita la nomina di soggetti esperti, esterni alla Commissione di gara e/o a TPER, con compiti di consulenza e assistenza alla Commissione stessa di gara nella disamina di aspetti specifici necessari a valutare la congruità delle offerte.

#### **Art. 13 Condizioni di esecuzione del contratto**

Le condizioni di esecuzione che l'appaltatore è chiamato a rispettare saranno dettate da appositi capitolati tecnici/prestazionali, la cui accettazione sarà richiesta quale condizione essenziale per la presentazione dell'offerta.

Nei capitolati saranno tra l'altro previsti gli importi delle penali da applicare in relazione a inadempimenti specifici, le ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento o grave ritardo nell'esecuzione della commessa, i meccanismi di revisione del corrispettivo per contratti relativi a servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, di durata superiore all'anno solare.

In relazione all'importo e/o alla natura dell'appalto è facoltà di TPER non richiedere al concorrente la presentazione di cauzione provvisoria, così come di non richiedere la presentazione della cauzione definitiva e/o delle polizze assicurative.

La cessione di crediti dell'Appaltatore è soggetta ad autorizzazione espressa di TPER secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'eventuale subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore saranno saldati secondo regimi differenziati in relazione alla natura e al valore del contratto.

Trovano altresì applicazione le regole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (con riferimento alle indicazioni operative fornite dall'A.V.C.P. nelle Determinazioni n. 8/2010, n. 10/ 2010 e n. 4/2011 e alle Faq presenti sul sito A.V.C.P.).

### **TITOLO III PROCEDURE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO**

#### **Art. 14 Selezione degli operatori economici**

Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 5, si procederà come segue:

##### **A) fasce di affidamento dei *lavori***

A.1) valori fino a Euro 40.000,00: fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 ultimo comma del presente regolamento, i lavori sono affidati sulla base di una procedura plurima effettuata mediante l'interpello di un numero di imprese non inferiore a tre, se sussistono in tale numero soggetti

idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite, ove esistente, l'elenco fornitori di cui all'art. 15 o sistema di qualificazione appositamente predisposto.

A.2) valori superiori a Euro 40.000,00 e inferiori a Euro 500.000,00: affidamento mediante cottimo fiduciario. I lavori sono affidati sulla base di una procedura plurima effettuata mediante l'interpello di un numero di imprese non inferiore a cinque, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite, ove esistente, l'elenco fornitori di cui all'art. 15 o sistema di qualificazione appositamente predisposto.

B) fasce di affidamento dei *servizi e delle forniture*:

B.1) valori fino a Euro 40.000,00: fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 ultimo comma del presente regolamento, i servizi e le forniture sono affidati sulla base di una procedura plurima effettuata mediante l'interpello di un numero di imprese non inferiore a tre, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite, ove esistente, l'elenco fornitori di cui all'art. 15 o sistema di qualificazione appositamente predisposto.

B.2) valori superiori a Euro 40.000,00 e inferiori a Euro 200.000,00: affidamento mediante cottimo fiduciario. I servizi o le forniture sono affidati sulla base di una procedura plurima effettuata mediante l'interpello di un numero di imprese non inferiore a cinque, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite, ove esistente, l'elenco fornitori di cui all'art. 15 o sistema di qualificazione appositamente predisposto.

Anche la presente procedura viene svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del regolamento e di essa deve risultare evidenza oggettiva.

TPER dovrà garantire, di norma, la rotazione degli operatori economici modificando almeno il 20% dei soggetti invitati e comunque almeno uno.

Le richieste d'offerta possono essere inviate a mezzo posta, posta elettronica o via fax e devono contenere, oltre quanto necessario ad emettere l'ordine, anche l'indicazione del termine fissato per la presentazione delle offerte in busta chiusa.

Le procedure di cui al presente articolo vengono svolte nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente regolamento e di esse deve risultare evidenza oggettiva.

La procedura di selezione mediante esplorazione telefonica è consentita per importi non superiori a Euro 5.000,00 e sempre che siano interpellate almeno tre imprese: il risultato dell'indagine e delle offerte e le condizioni ricevute deve essere annotato e sottoscritto dall'incaricato sulla pratica d'acquisto. L'offerta deve poi essere confermata a mezzo fax, o e-mail, dagli offerenti prima della emissione dell'ordine.

#### **Art. 15 Elenchi di Fornitori**

E' facoltà di TPER istituire appositi Elenchi di Fornitori, distinti per tipologia di lavoro, servizio o fornitura nell'ambito dei quali effettuare la scelta del contraente.

L'istituzione di tali elenchi sarà preceduta da apposito avviso in cui saranno specificati la vigenza dell'elenco, non superiore a tre anni, e i requisiti di qualificazione richiesti.

Gli elenchi saranno ad accesso continuativo, fermo restando che nell'avviso sarà indicato un termine entro il quale far pervenire le candidature iniziali.

A cadenza al massimo trimestrale, si procederà a verificare le istanze di ammissione pervenute successivamente alla scadenza del termine iniziale e tale aggiornamento sarà svolto dalla Funzione Acquisti.

L'avvenuta qualificazione sarà resa nota dalla Funzione Acquisti mediante specifica comunicazione scritta; ai soggetti non qualificati dovrà essere noto il motivo di non ammissione ovvero le integrazioni richieste per permettere l'ammissione all'Albo.

#### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 16 Foro competente**

Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello di Bologna.

##### **Art. 17 Approvazione ed entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di TPER S.p.A. .